



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI FORLI'

Sezione S2

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati

Dott. Mazzino Barbensi presidente ed estensore

Dott.ssa Silvia Ziniti giudice

Dott.ssa Carmen Giraldi giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al N. _____ 2013 R.G. passata in
decisione all'udienza del 24.9.2013, promossa da:

_____ e _____
rappresentati e difesi dall'avv. _____ del Foro di
Rimini, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
_____ a FORLI' in via Baratti n. 3;

ATTORI OPPONENTI

contro:

pagina 1 di 4



FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE

S.R.L. IN

rappresentato e difeso dall'avv. _____, con
elezione di domicilio presso il suo studio a FORLI' in corso della
Repubblica n. 45;

CONVENUTO OPPOSTO

ed avente ad oggetto

“OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il dott. _____ e l'avv. _____ hanno proposto opposizione allo
stato passivo del Fallimento _____ s.r.l. in liquidazione,
lamentando che il rispettivo credito di euro 67.623,10 e di euro
20.800,00 era stato ammesso in privilegio ma non in prededuzione,
contrariamente a quanto disposto dall'art. 111 comma secondo della
legge fallimentare e subendo una diversità di trattamento
dall'attestatore.

Occorre premettere che il collegio giudicante aderisce all'indirizzo
di Cass. 8.4.2013 n. 8534, la quale è pronuncia non solo recente ma
che si esprime in termini precisi circa la possibilità di ammettere in
prededuzione crediti sorti anteriormente alla procedura fallimentare
e quindi in funzione di essa, ai sensi dell'art. 111 c. 2 l. fall..

pagina 2 di 4



La Suprema Corte in particolare ha evidenziato come intanto possa ritenersi il credito prededucibile funzionale alla procedura fallimentare in quanto la prestazione per cui esso sia reclamato abbia apportato utilità alla procedura e giovamento ai creditori. Nella sentenza citata si è rilevato come le prestazioni debbano porsi in rapporto di adeguatezza rispetto alle necessità risanatorie dell'impresa e debbano avere consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.

Allo stato degli atti nessuno dei predetti presupposti risulta tuttavia essere dimostrato:

- a) non risulta che siano stati realizzati crediti in sia pur minima parte;
- b) non è stato contestato dagli oppositori che la presentazione della domanda di concordato sia avvenuta dopo un anno dal conferimento dell'incarico, il che ha comportato un aggravamento del dissesto e ha spostato in avanti il termine per il calcolo del c.d. periodo sospetto ai sensi dell'art. 69 bis comma 2 l. fall.;
- c) addirittura l'attuazione del concordato, comportando il consolidamento dell'ipoteca, avrebbe ridotto la percentuale di realizzazione dei crediti chirografari.



Non appare poi equiparabile alla posizione degli opposenti quella dell'attestatore, se non altro perché non è provato che anche quest'ultimo abbia concorso alla presentazione ritardata della domanda di concordato.

L'opposizione deve dunque essere respinta, con condanna degli opposenti al pagamento delle spese della procedura.

Gli onorari dell'opposto sono così liquidati: euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.300,00 per fase introduttiva, euro 0,00 per fase istruttoria non espletata, ed euro 2.900,00 per fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:

**1) RESPINGE l'opposizione proposta da _____ e
avverso lo stato passivo del FALLIMENTO
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;**

**2) CONDANNA _____ e _____ in solido a
pagare al FALLIMENTO _____ S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE le spese processuali, che liquida in euro
5.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%.**

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.11.2014.

il PRESIDENTE ed ESTENSORE

Dott. Mazzino Barbensi

